



SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI

Via Vasto 11

67100 L'Aquila

Codice Fiscale: 93118240667

Mail segreteria nazionale@siafinanziari.it

PEC: segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it

Cell. 3292605371

Flash

Azioni SIAF modifica tempi di erogazione del TFS

Le pressanti azioni fatte nelle scorse settimane hanno portato il Parlamento ad entrare nel merito della discussione dei disegni di Legge presentati per rivedere i termini di erogazione del TFS.

Come noto la sentenza 130/23 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale dei termini di differimento della liquidazione del TFS per i dipendenti pubblici previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Visto l'immobilismo del Parlamento rispetto ai DD.L presentati, a distanza di un anno dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha imposto al legislatore di emanare una nuova disciplina volta a rivedere i tempi di erogazione della cosiddetta liquidazione, **il SIAF - Sindacato Italiano Autonomo Finanziari - in data 18 gennaio u.s. ha inviato una categorica lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ed ai Presidenti di Camera e Senato per sollecitare l'accelerazione della discussione dei ddl presentati al fine di soddisfare gli indirizzi perentori dati dalla Corte Costituzionale.**

Analoga iniziativa é stata assunta nelle settimane prima dal SIAP Polizia in rappresentanza dei colleghi della P.S.

A seguito delle citate e pressanti azioni di stimolo e rivendicazioni, in data 31 gennaio 23 la Commissione lavoro della Camera ha finalmente iniziato la discussione degli unificati dd.d.l 1254 e 1264.

Nel dettaglio, la proposta di legge in esame interviene sul termine dilatorio previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997) **per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici, riducendolo da dodici a tre mesi, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.** Tale riduzione opera nei casi in cui la cessazione intervenga per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento. Resta fermo, nei

casi derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio, il termine di ventiquattro mesi vigente.

Nel dettaglio, attraverso una modifica all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, verrà sancito che il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum*, comunque denominata, spettante a seguito di cessazione dall'impiego è effettuato (articolo 1, comma 2): **in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 63.600 euro (in luogo dei 50.000 attualmente previsti); in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 63.600 euro (in luogo dei 50.000 attualmente previsti), ma inferiore a 127.200 euro (in luogo dei 100.000 attualmente previsti).**

Di conseguenza, viene elevato da 50.000 a 63.600 euro il primo importo annuale, mentre si conferma che il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo); in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 127.200 euro (in luogo dei 100.000 attualmente previsti; conseguentemente, viene elevato da 50.000 a 63.600 euro sia il primo che il secondo importo annuale, mentre si conferma che il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo).

L'Aquila 19 febbraio 2024

Eliseo Taverna - Legale Rappresentante SIAF